



SENT. 268/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia di pensioni, iscritto al n. 59651 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia n. 22/2021, depositata in data 1/2/2021

da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS

e

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Isabella Rago (c.f. RGASLL71M46G535I- pec: rago.isabella@ordineavvocatipc.it)

contro

		SENT. 268/2024	
		INPS , con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del	
		legale rappresentante <i>pro-tempore</i> , rappresentato e difeso dagli Avv.ti	
		Antonietta Coretti (PEC avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it),	
		Antonella Patteri (PEC: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),	
		Sergio Preden (PEC: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),	
		Giuseppina Giannico (PEC:	
		avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo	
		(pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente	
		domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura	
		Centrale dell'Istituto.	
		VISTO l'atto di appello.	
		VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
		UDITI , nell'udienza del 22 ottobre 2024, svolta con l'assistenza della dott.ssa	
		Alessandra Carcani, il relatore cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Andrea Lippi, in	
		sostituzione dell'Avv. Isabella Rago, in rappresentanza degli appellanti, e	
		l'Avv. Antonietta Coretti, in rappresentanza dell'INPS.	
		FATTO	
		Con sentenza n. 22/2021, depositata in data 1/2/2021, la Sezione	
		giurisdizionale regionale per la Lombardia respingeva il ricorso promosso da	
		OMISSIS e OMISSIS, già appartenenti Guardia di Finanza, cessati dal	
		servizio rispettivamente il 13 dicembre 2017 ed il 17 settembre 2018 con	
		anzianità contributiva utile ai fini previdenziali di anni 37, mesi 4 e giorni 13,	
		di cui anni 12, mesi 4 e giorni 12 alla data del 31/12/1995, il primo, e di anni	
		37 e giorni 21, di cui anni 11, mesi 1 e giorni 6 alla data del 31/12/1995, il	
		secondo.	
		2	

		SENT. 268/2024	
	Entrambi, perciò, erano soggetti al sistema di calcolo della pensione c.d.		
	misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della l. 335/1995.		
	Più in dettaglio, il primo giudice, ritenendo che le Sezioni riunite, con la		
	sentenza 1/2021/QM, avessero escluso l’applicabilità dell’aliquota del 44%		
	prevista dall’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 ai militari con anzianità al		
	31/12/1995 inferiore alla soglia dei 15 anni e constatato che i ricorrenti		
	versavano in tale situazione, negava il riconoscimento del diritto all’auspicata		
	riliquidazione.		
	Avverso tale decisione i pensionati, in data 28/12/2021, proponevano appello		
	formulando un unico, articolato motivo di gravame volto a contestare la		
	violazione dell'articolo 54 del d.P.R. n.1092/1973 e la conseguente mancata		
	attribuzione del coefficiente annuo del 2,44%.		
	A fondamento della doglianza richiama la sentenza n. 12/2021/QM delle		
	Sezioni riunite che recava l’affermazione secondo cui l’aliquota del 44% era		
	applicabile per la quota retributiva della pensione in favore anche dei militari		
	che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a		
	15 anni.		
	Chiedevano, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con il		
	riconoscimento della pretesa riliquidazione pensionistica, oltre condanna al		
	pagamento degli arretrati maggiorati degli accessori di legge, il tutto con		
	condanna dell’INPS al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.		
	Con memoria depositata in data 17/9/2024, l’INPS:		
	• con riferimento alla posizione di OMISSIS, rilevava che la competente		
	Sede dell’Istituto aveva provveduto alla riliquidazione del trattamento		
	pensionistico con l’applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota		
	3		

	SENT. 268/2024	
	di rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità	
	contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995 (decorrenza economica	
	della pensione 14 marzo 2018, con determinazione del 21 gennaio	
	2022, e gli importi scaturiti da detta riliquidazione erano stati	
	corrisposti con i cedolini di aprile e di maggio 2022;	
	• con riferimento alla posizione di OMISSIS, dopo aver evocato	
	l’orientamento nomofilattico manifestato dalle SS.RR. di questa Corte	
	con la sentenza 12/2021/QM, evidenziava che il ricalcolo avrebbe	
	potuto <i>«essere effettuato solo nei limiti dell’applicazione del</i>	
	<i>coefficiente del 2,44%»</i> .	
	Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del	
	contendere con riferimento all’appello proposto da OMISSIS e che fosse	
	respinto il gravame proposto da OMISSIS.	
	Con memoria depositata in data 2/10/2024, la difesa degli appellanti, con	
	riguardo alla posizione OMISSIS, reputava che sussistessero gli estremi per	
	la declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre, con	
	riguardo alla difesa dell’OMISSIS, insisteva per l’accoglimento delle	
	domande di cui all’atto introduttivo del gravame.	
	All’udienza odierna, il difensore degli appellanti, Avv. Lippi, comparso per	
	delega dell’Avv. Rago, ed il difensore dell’INPS, Avv. Coretti, ribadivano le	
	conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Attesa la diversità di situazioni in cui versano, sia sul piano amministrativo	
	che processuale, gli odierni appellanti, che hanno proposto cumulativamente	
	4	

un unico gravame, occorre procedere ad esaminarle distintamente.

2. Per ciò che attiene alla porzione dell'appello riguardante OMISSIS, il giudizio può essere definito con la dichiarazione di cessata materia del contendere, tenuto conto delle concordi richieste delle parti.

Dalla documentazione in atti (determinazione depositata dall'INPS a corredo della memoria depositata in data il 17/9/2024) risulta, infatti, che l'Istituto previdenziale ha riliquidato il trattamento pensionistico applicando l'aliquota annua di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995 ed ha pagato, con i cedolini di aprile e di maggio 2022, gli arretrati.

La convergenza delle richieste dell'INPS e della parte appellante verso la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, esonera il Collegio da ogni ulteriore valutazione sul punto.

3. Per ciò che attiene, invece, alla porzione dell'appello riguardante OMISSIS occorre considerare che essa concerne la questione della modalità di computo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", spettante ad un ex militare della Guardia di Finanza cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore ai 15 anni.

Tale parte del gravame è fondata, in coerenza con l'orientamento nomofilattico di cui alla sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM del 9/9/2021.

Le SS.RR., con l'indicata sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: «*La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale*

	SENT. 268/2024	
	<i>militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31</i>	
	<i>dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo</i>	
	<i>conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data,</i>	
	<i>con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile».</i>	
	Avuto riguardo al canone della sinteticità, che il codice della giustizia	
	contabile ha elevato a principio generale, destinato a connotare ogni prodotto	
	(«gli atti») degli attori del processo (art. 5 c.g.c.) e, in particolare, a permeare	
	il contenuto della sentenza (art. 39 c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del	
	medesimo testo legislativo), per la decisione della causa può farsi rinvio al	
	condiviso percorso argomentativo, contenuto nella decisione dell’Organo	
	nomofilattico, pacificamente recepita dalla giurisprudenza di merito (in	
	termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II app., n.239/2024, n. 42/2024, n.	
	100/2023; 98/2023, n.69/2023, n.48/2023, n. 624/2022, n. 532/2022, n.	
	514/2022, n. 501/2022, n. 125/2022 e n. 389/2021).	
	In definitiva, atteso che detta pronuncia ribadisce la soluzione interpretativa	
	fornita con la sentenza 1/2021/QM (all’epoca della decisione, unica	
	disponibile, essendo stata la sent. 12/2021/QM, maggiormente pertinente la	
	vicenda controversa, pubblicata successivamente alla decisione), alla quale il	
	primo giudice non aveva conformato le statuizioni escludendo che fosse	
	referibile anche alla situazione dei militari che al 31/12/1995 vantavano	
	anzianità inferiori ai 15 anni, non residua alcun margine di incertezza sulla	
	spettanza del diritto all’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44%	
	sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo.	
	Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto dell’appellante	
	OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione	
	6	

		SENT. 268/2024	
	dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col		
	sistema retributivo per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995.		
	Per l'effetto l'INPS deve essere condannato a ricalcolare la pensione nei		
	termini indicati ed a pagare le competenze arretrate incrementate dell'importo		
	corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione		
	monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di		
	maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo.		
	4. Per ciò che concerne le spese, la novità dettata dall' orientamento		
	nomofilattico intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza impugnata ne		
	giustifica l'integrale compensazione, per i due gradi di giudizio, ai sensi		
	dell'articolo 31, comma 3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando,		
	- con riferimento alla posizione di OMISSIS, dichiara cessata la materia		
	del contendere;		
	- con riferimento alla posizione di OMISSIS, accoglie parzialmente		
	appello e, per l'effetto:		
	o riconosce il diritto dell'appellante alla riliquidazione della		
	pensione in godimento con l'applicazione dell'aliquota di		
	rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col		
	sistema retributivo, per ciascuno degli anni maturati fino al 31		
	dicembre 1995, nonché il diritto alle competenze arretrate,		
	incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma		
	tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.		
	7		

	SENT. 268/2024	
	167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di	
	ciascun rateo e fino all’effettivo soddisfo;	
	o condanna l’INPS a ricalcolare la pensione nei termini indicati	
	ed a pagare le competenze arretrate incrementate dell’importo	
	corrispondente alla maggior somma tra interessi nella misura	
	legale e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma	
	3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e	
	fino all’effettivo soddisfo.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.	
	L’ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Daniela Acanfora	
	F.to digitalmenteF.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 31 OTTOBRE 2024	
	p Il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	F.to digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	8	

SENT. 268/2024

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di

detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 31 OTTOBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 31 OTTOBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

SENT. 268/2024